



**VARIE:
-PLANIMETRIE
-RIFERIMENTI
NORMATIVI**





L'area riservata esterna e l'area di massima sicurezza





Uscite







Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive**

DETERMINAZIONI stagione 2007/2008

nr. 37/2007 del 13 settembre 2007



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



**Ministero per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive**



Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Federazione Italiana Giuoco Calcio



Lega Nazionale Professionisti



Lega Nazionale Professionisti Serie C



Lega Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ritualmente costituitosi in data 13 settembre 2007, presieduto dal Presidente Dr. **Felice FERLIZZI** e la partecipazione di:

| | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Roberto MARINO | Presidenza Consiglio Ministri - Dip.to POGAS |
| Dr. Giuseppe SANGIORGI | Ministero delle Comunicazioni |
| Dr. Mario PAPA | Direzione Centrale Polizia di Prevenzione |
| Dr. Nicola DE CRISTOFARO | Ufficio Ordine Pubblico |
| Dr. Andrea SARNARI | Servizio Polizia Stradale |
| Dr. Guido LONGO | Servizio Polizia Ferroviaria |
| T. Col. Stefano DI PACE | Comando Generale Arma Carabinieri |
| Cap. Mauro MARZO | Comando Generale Guardia di Finanza |
| Ing. Saverio MANDETTA | Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) |
| Dr. Stefano FILUCCHI | Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza |
| Dr. Giuseppe CASAMASSIMA | Federazione Italiana Giuoco Calcio |
| Dr.ssa Manuela BERTONA | Lega Nazionale Professionisti |
| Notaio Salvatore LOMBARDO | Lega Nazionale serie "C" |
| Dr. Biagio SCIORTINO | Lega Nazionale Dilettanti |
| Dr. Mario CRETI | Autogrill S.p.a. |

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. **Roberto MASSUCCI**, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

PREMESSO che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in base all'art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, è chiamato a stabilire:

1. le modalità ed i tempi di attuazione delle nuove prescrizioni normative riguardanti gli steward;
2. le procedure per attestare la "qualificazione" delle strutture formative cui sarà affidata la preparazione degli steward;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "*Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche*" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante "*Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", ed in particolare l'articolo 6-bis comma 4, l'articolo 7 comma 3 lett. b), l'articolo 8-bis, gli artt. 19 e 19-bis, nonché gli articoli 19-ter e 19-quater¹;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali e con il

¹ Cfr. art. 6 bis - sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva; art. 7 - settori; art. 8 bis - aree di sicurezza e varchi; art. 19 - gestione della sicurezza antincendio; art. 19 bis - gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, lett. c), e comma 5, nonché l'articolo 5, commi 2 e 3²;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, in materia di "organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi";

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006;

PRESO ATTO del risultato riguardante il monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro appositamente costituito presso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, sulla situazione di impiego degli steward negli impianti, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono le partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche di serie A, B e C;

RITENUTO che l'applicazione del citato art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2007, richiede linee guida omogenee a livello nazionale per un'applicazione univoca e coerente della normativa di settore;

² Cfr. art. 4 - tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo; art. 5 - divieto di vendita dei biglietti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

SENTITA la relazione del Presidente dello specifico Gruppo di lavoro, all'uopo istituito nell'ambito dell'Organismo collegiale³;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1) Tempi di attuazione

L'applicazione delle disposizioni del decreto di cui in premessa dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi.

Fase 1 (15 settembre - 30 ottobre 2007)

- **Raccolta delle domande dei candidati** - Le Società interessate dovranno effettuare la ricerca di un numero idoneo di persone in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di cui all'allegato A del DM 8 agosto 2007, richiesti per l'espletamento dell'attività di steward, con avviso che i candidati dovranno comunque sottoporsi preventivamente a verifiche, colloqui e/o test di selezione, e quindi frequentare specifici corsi di formazione in relazione all'incarico che dovranno ricoprire (mod. 1 - schema di domanda).
- **Qualificazione delle strutture formative** - Ciascuna società sportiva, ovvero struttura di formazione richiedente, dovrà presentare - entro i termini previsti -

³ Componenti del gruppo di lavoro, istituito in data 3 settembre 2007 e presieduto dal V. Questore Agg. della Polizia di Stato Roberto Massucci; Roberto Marino del Ministero per le Politiche Giovanili e le attività sportive; Saverio Mandetta del CONI; Stefano Filucchi nella qualità di Coordinatore nazionale dei delegati alla sicurezza; Marco Brunelli e Manuela Bertona della LNP; Salvatore Lombardo e Vittorio Ansaldo Vaccari della Lega Nazionale Professionisti di serie C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la documentazione necessaria per attestarne la qualificazione secondo le procedure stabilite al punto 3 della presente determinazione.

Fase 2 (1 - 30 novembre 2007)

- **Attività di verifica dei requisiti** (prova preliminare e test attitudinali) – In tale periodo, le società sportive dovranno accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'*allegato A* del DM 8 agosto 2007 dei candidati che intendano espletare l'attività di steward. Tale adempimento potrà essere soddisfatto anche attraverso certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

Fase 3 (1 - 30 dicembre 2007)

- **Trasmissione al Prefetto degli elenchi dei candidati idonei e della documentazione annessa** – Al fine di consentire l'adozione da parte dei Prefetti degli eventuali provvedimenti di divieto di impiego negli stadi, le società sportive trasmetteranno, anche attraverso la competente Questura e segnatamente il responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza – G.O.S., l'elenco nominativo dei candidati selezionati, corredato dalla relativa documentazione, specificando, altresì, le persone a cui si intenda affidare i compiti di "coordinatore" e "responsabile di Funzione".

Fase 4 (1 - 20 gennaio 2008)

- **Accertamento dei requisiti soggettivi** - I Prefetti, acquisito l'esito degli accertamenti esperiti dalla Questura, disporranno, come già detto, il divieto di impiego negli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

impianti per quei candidati nei cui confronti sia stata verificata la mancanza dei prescritti requisiti.

- **Sostituzione dei candidati non idonei** - I candidati dichiarati non idonei dovranno essere sostituiti, a cura delle società sportive interessate, con altrettanti soggetti che abbiano favorevolmente superato le verifiche di cui alla fase 2, significando che i nominativi potranno pervenire anche dopo il termine del 20 gennaio 2008.

In entrambi i casi, trascorsi 20 giorni dall'invio del nominativo - e in difetto di specifiche comunicazioni di diniego - si intende perfezionata la procedura del "silenzio-assenso".

Fase 5 (21 gennaio - 28 febbraio 2008)

- **Corsi di formazione** - Le stesse società svolgeranno, in tale periodo, direttamente o avvalendosi delle strutture formative qualificate, i corsi di formazione per i candidati che hanno superato le precedenti fasi di selezione.
- **Termine dei corsi e trasmissione degli elenchi delle persone che hanno superato la formazione** - Le stesse società o le strutture formative che hanno erogato i corsi, certificheranno la conclusione delle attività di formazione, inviando l'elenco delle persone che hanno superato il corso, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007.
- **Verifica dei termini ed impiego degli steward** - L'Osservatorio, al termine di ciascuna delle fasi precedentemente descritte e, comunque, ove ritenuto necessario, verificherà lo stato di avanzamento dei lavori richiedendo specifici monitoraggi ai Dirigenti dei GOS (che avranno cura di dividerli con il delegato alla sicurezza) ovvero alla FIGC con l'eventuale collaborazione delle Leghe interessate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Le società calcistiche, i cui steward abbiano completato il ciclo di formazione prima della data di scadenza, impiegheranno **senza ritardo** gli addetti, nel pieno rispetto del Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007.

2) Formazione progressa

Ai fini del computo delle ore di formazione previste, potranno essere decurtati i periodi formativi già effettuati dai singoli operatori - in data non antecedente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005⁴ - sotto la responsabilità delle società sportive, ove attestati da strutture pubbliche e private munite di certificazione alla formazione (es.: corso di "pronto soccorso" presso la ASL) e/o della prescritta qualificazione dell'Osservatorio, a condizione che tale progressa attività sia compatibile con i programmi formativi prescritti dalla normativa di settore.

3) Qualificazione delle strutture formative

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive attesterà la qualificazione delle strutture formative cui sarà affidata la preparazione degli steward.

A tal fine i soggetti interessati presenteranno al suddetto organo collegiale, improrogabilmente entro il 30 ottobre 2007, la richiesta redatta secondo gli allegati mod. 2 e 3.

L'attestazione della qualificazione sarà rilasciata dall'Osservatorio entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.

Ferma restando l'esigenza del puntuale rispetto degli adempimenti descritti per ogni singola fase, le strutture di formazione che volessero, nel tempo, ottenere la certificazione in

⁴ DM 6 giugno 2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

materia di *stewarding*, potranno comunque presentare le relative istanze, sempre ai sottoindicati indirizzi:

- via e-mail, all'indirizzo cnims@interno.it
- tramite fax, all'utenza 06.46536117
- tramite le competenti Leghe, che ne attesteranno la data di ricezione e provvederanno all'immediata trasmissione all'Osservatorio.

4) Disposizioni finali

Nella fase di entrata a regime delle disposizioni del citato Decreto, l'Osservatorio effettuerà un continuo monitoraggio per verificare lo stato attuativo generale, garantendo ogni possibile supporto, significando che, eventuali inadempienze saranno comunque sanzionate ai sensi della normativa vigente.

Allegati alla presente determinazione:

- schema di domanda per partecipare alla selezione [all. 1],
- modelli di richiesta per la qualificazione delle strutture deputate alla formazione degli steward, sia nel caso in cui i club provvedano direttamente [all. 2] sia che gli stessi si rivolgano a strutture di formazione [all. 3],
- crono-programma [all. 4].

Tali documenti sono disponibili per la consultazione e l'utilizzo sul sito www.osservatoriosport.interno.it.

La presente determinazione, di immediata attuazione, è adottata all'unanimità.

Roma, 13 settembre 2007

Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)

Il Presidente dell'Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)



**SCHEMA DI DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
SVOLGERE LE ATTIVITA' DI STEWARD**
La domanda deve essere corredata della copia di un documento di identità



Alla Società Sportiva _____

Il sottoscritto:

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| cognome | | nome | |
| nato il | provincia | n. | |
| residente in | provincia | CAP | |
| via | | | telefono |
| codice fiscale | | indirizzo | |

chiede di partecipare alla selezione del personale da impiegare nelle attività di steward.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),

dichiara

ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.¹
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| titolo | in | conseguito in data |
| presso l'ateneo | di | con la votazione di |

3. di aver maturato precedenti esperienze in analoghi settori presso:

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| Amministrazione/Ente/isc. | dal | al |
| in qualità di | | |

4. di non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
5. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 7 ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche;
6. di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive;
7. di voler ricevere eventuali informazioni inerenti alla presente istanza al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che la Società Sportiva in indirizzo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

| | | | |
|----------|----|------|-----------|
| cognome | | nome | |
| via | n. | CAP | |
| città | | | provincia |
| telefono | | | |

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale ciclo di formazione.

Data

Firma

¹ In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..) ed i procedimenti penali pendenti.



**Modulo per la richiesta di
"qualificazione delle strutture
formative in materia di stewarding"
(art. 3, co. 5 del DM 8 agosto 2007)**



**All'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Piazza del Viminale, 1
00184 - ROMA
fax: 06.46536117 - e-mail: cnims@interno.it**

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| Società sportiva | | |
| Sede sociale | | |
| Sede del corso | | |
| Presso | | |
| Indirizzo | | |
| Tel. | Fax | e-mail |
| nr. aule disponibili | | capacità delle aule |
| Tecnologie disponibili | | |
| Materiale didattico | | |

Aree didattiche (all. B del DM 8 agosto 2007)¹

| Area | Docente | nr. ore |
|---------------------|---------|---------|
| Giuridica | | |
| Ordine pubblico | | |
| Sicurezza | | |
| Psicologico-sociale | | |
| Tecnica | | |

¹ Allegare per ciascun docente il curriculum professionale

N.B. Il presente modulo va compilato nel caso in cui gli oneri di formazione siano assunti direttamente dalle società sportive.



O.N.M.S.

**Modulo per la richiesta di
"qualificazione delle strutture
formative in materia di stewarding"**
(art. 3, co. 5 del DM 8 agosto 2007)



**All'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Piazza del Viminale, 1
00184 - ROMA
fax: 06.46536177 - e-mail: cnims@interno.it**

| | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| Struttura formativa | | |
| Sede sociale | | |
| Indirizzo | | |
| Sede del corso | | |
| Indirizzo | | |
| Tel. | Fax | e-mail |
| nr. aule disponibili | | capacità delle aule |
| Tecnologie disponibili | | |
| Materiale didattico | | |

Aree didattiche (all. B del DM 8 agosto 2007)¹

| Area | Docente | nr. ore |
|---------------------|---------|---------|
| Giuridica | | |
| Ordine pubblico | | |
| Sicurezza | | |
| Psicologico-sociale | | |
| Tecnica | | |

¹ Allegare per ciascun docente il curriculum professionale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 agosto 2007

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. 132.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005 Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 2007.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Castellammare del Golfo Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Burgio Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 aprile 2007.

Modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, recante: «Criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - triennio 2005-2007» Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, in San Polo Matese, e nomina del commissario straordinario. Pag. 18

DECRETO 8 agosto 2007.

Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi Pag. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 luglio 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due nuovi tipi di fiammiferi, nonché variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie marche di fiammiferi Pag. 31

DECRETO 18 luglio 2007.

Individuazione in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pag. 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, in San Polo Matese, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2007, neglignendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Campobasso, con provvedimento del 5 giugno 2007, nominava un commissario per la predisposizione,

entro il termine di quindici giorni, dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2007, in sostituzione dell'inadempiente giunta della citata Unione dei comuni.

Con il medesimo atto, altresì, veniva diffidato il consiglio a deliberare, entro il termine di venti giorni a decorrere dalla data di deposito dello schema di bilancio, l'approvazione del suddetto documento contabile.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con decreto n. 22940, Area II dell'11 luglio 2007, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera c), e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento dell'Unione di comuni del Matese.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'adempimento in questione, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Maria Nicolina Testa.

Roma, 27 luglio 2007

*Il Capo dipartimento
per gli affari interni e territoriali
TROIANI*

07A07521

DECRETO 8 agosto 2007.

Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di vio-

lenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonché gli articoli 19-ter e 19-quater;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonché l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;

Considerato che le norme sopra richiamate:

a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;

b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, né di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;

c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica

del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2.

Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati «steward», assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato «delegato per la sicurezza».

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato «G.O.S.», nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi», come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

lenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonché gli articoli 19-ter e 19-quater;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonché l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;

Considerato che le norme sopra richiamate:

a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;

b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, né di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;

c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica

del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2.

Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati «steward», assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato «delegato per la sicurezza».

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato «G.O.S.», nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi», come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 3.

Selezione e formazione del personale

1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato *A* del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.

2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato *A*, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.

3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali di cui all'allegato *A* del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato *B* del presente decreto.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al questore.

5. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato *B* al presente decreto, è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Art. 4.

Motivi di decadenza dall'incarico

1. L'elenco delle persone formate a norma dell'art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l'impiego presso gli impianti sportivi.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:

- 1) perdita di almeno uno dei requisiti;

2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o società affidataria;

3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

4) ogni altro abuso del titolo.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.

Art. 5.

Disposizioni generali sul servizio degli steward

1. Nell'espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma di cui all'allegato *C* al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Pre-dispone, altresì, l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore.

2. Il conferimento dei compiti di «coordinatore» e di «responsabile di funzione» è subordinato al preventivo assenso del questore.

3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato *D* del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta «steward» ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. È consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di «capo unità», di «coordinatore» e di «responsabile di funzione».

Art. 6.

Modalità di svolgimento del servizio

1. Le attività degli steward all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:

a) *Attività di bonifica*

Prima dell'apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo finalizzata a:

- 1) verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle persone;

3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;

4) verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica.

b) Attività di prefiltraggio

In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

3) accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;

4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall'art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;

5) controllare il rispetto del «Regolamento d'uso» dell'impianto finalizzato a:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;

6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

c) Attività di filtraggio

In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1) controllare il rispetto del «Regolamento d'uso» finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

d) Attività di instradamento all'interno dell'impianto sportivo

In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

e) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo

Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano:

1. il controllo del rispetto del «Regolamento d'uso» dell'impianto, attraverso:

1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di cui all'art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalco delle recinzioni e dei separatori;

1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare

comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

1.6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;

1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal «Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza».

f) Assistenza alle persone diversamente abili

Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

g) Attività in caso di violazione del regolamento d'uso

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'os-

servanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;

3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.

h) Documentazione delle attività

L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attività di competenza.

2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD

Gli *steward* devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

- a) età compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonché per "Responsabile di funzione" e "Coordinatore"
- b) età ricompresa tra i 18 ed i 55 anni per "Capo unità" e "Steward";
- c) buona salute fisica e mentale;
- d) assenza di daltonismo;
- e) assenza di uso e di alcool e stupefacenti;
- f) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

1.1.2. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per "delegato per la sicurezza" - "Responsabile di funzione" e "Coordinatore";
- b) diploma di scuola media inferiore per "Capo unità" e "Steward"; la conoscenza di almeno una lingua straniera - obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi - è considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti soggettivi:

- a) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
- b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
- c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
- d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di cui alla lettera b);

1.1.4. *Requisiti psicoattitudinali:*

- a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
- b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

1.2. **Capacità professionali.**

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli *steward* a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli *steward* devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tomelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

1.3. **Modalità di selezione.**

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacità di espressione verbale;
- c) grado di conoscenza della lingua inglese;
- d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle società sportive, gli *steward* devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:

1.1. Area giuridica.

Attiene all'area giuridica l'approfondimento di:

- a) profili giuridici e dei compiti degli *steward*;
- b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
- c) organizzazione degli *steward*.

1.2. Area ordine pubblico

Specifiche dell'area ordine pubblico è la perfetta conoscenza di:

- a) Autorità di pubblica sicurezza;
- b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
- c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza - G.O.S.;
- d) regolamento d'uso dell'impianto;
- e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli *steward* prestano la loro opera;
- f) Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali.

1.3. Area sicurezza

Nell'area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:

- a) prevenzione degli incendi e l'attività antincendio;
- b) gestione dell'impianto sportivo;
- c) cenni sul pronto intervento sanitario;
- d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.

1.4. Area psicologico-sociale

Tematiche da trattare nell'area psicologico-sociale:

- a) consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale
- b) conoscenza del mondo dei tifosi;
- c) psicologia sociale;
- d) accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
- e) orientamento al servizio e comunicazione;
- f) nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili.

1.5. Area tecnica

L'area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:

- a) la conoscenza dell'impianto;
- b) le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE

Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:

livello apicale di formazione

| Operatore | Ore di formazione per area di intervento | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico - sociale | Tecnico sportiva | Aggiornamento ed esercitazioni |
| Delegato per la sicurezza | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 42 |

1° livello di formazione

| Operatore | Ore di formazione per area di intervento | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico - sociale | Tecnico sportiva | Aggiornamento ed esercitazioni |
| Responsabile di funzione | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 |
| Coordinatore | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |

Livello base di formazione

| Operatore | Ore di formazione per area di intervento | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico - sociale | Tecnico sportiva | esercitazioni |
| • Capo unità • Steward | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 |

* Le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L'aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori

3. METODOLOGIA

La formazione generale può essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

- lezione frontale;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento;

I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.

4. CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli *steward*, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:

- *ex ante*, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
- *ex post*, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata ad una apposita commissione nominata dall'organismo formativo di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI *STEWARD*

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli *steward* e il correlato flusso delle informazioni.

Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

- a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;
- b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli *steward* di cui all'articolo 6;
- c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;
- d. un "capo unità" ogni 20 *steward*;
- e. un numero di "*steward*" operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.

ALLEGATO D
(Articolo 5)**ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD**
SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa

Colore: Giallo o Arancio ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.

Segni identificativi

Parola unica: *STEWARD* all'interno di un riquadro – posto al centro del giubbotto lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola *STEWARD* e del codice identificativo:

Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato– Pantone: 279c).

Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento luminescente.

Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm

Lettere della parola *STEWARD*: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza = 7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto

Torace sinistro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca per supporto radio di 10 cm x 15 cm – cucita su cui possono essere applicati i contrassegni di cui all'articolo 6, comma 2.

Torace destro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca in plastica trasparente per documento di riconoscimento 10 cm x 10 cm.

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.





Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.

Dotazioni

Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti e/o elmetti conformi al D.Lgs. 626/94.

Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali

- Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;
- la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e l'ubicazione di eventuali punti sensibili;
- il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;
- il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;
- le modalità relative alle comunicazioni di servizio.



07A07603